

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 settembre 2009*

Nella causa C-416/07,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 4 settembre 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra H. Tserepa-Lacombe e dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re S. Charitaki, S. Papaïoannou e E.-M. Mamouna, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

* Lingua processuale: il greco.

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka (relatore), U. Lohmus, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 22 gennaio 2009,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 aprile 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

¹ Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:

— di modo che ogni trasportatore di animali abbia ottenuto un'autorizzazione dall'autorità competente e sia stato iscritto in un registro per poter essere

individuato rapidamente dall'autorità competente, in particolare in caso di mancato rispetto delle norme di buon trattamento degli animali durante il trasporto,

- di modo che le competenti autorità effettuino controlli obbligatori dei ruolini di marcia/registri di viaggio,

- perché siano previsti impianti di riposo degli animali dopo lo scarico dalle navi nei porti per traghetti o nelle immediate vicinanze,

- perché siano effettivamente eseguiti i controlli dei mezzi di trasporto e degli animali,

- perché siano imposte sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nel caso di trasgressioni ripetute o gravi delle disposizioni relative alla protezione degli animali durante il trasporto,

- per garantire l'osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione, e

- perché i macelli siano ispezionati e controllati adeguatamente,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 5, parte A, n. 1, lett. a), i) e ii), e n. 2, lett. b) e d), i), primo trattino, nonché degli artt. 8, 9 e 18, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806 (GU L 122, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva 91/628»), del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell'allegato della stessa direttiva nonché, dopo il 5 gennaio 2007, degli artt. 5, n. 4, 6, n. 1, 13, nn. 3 e 4, 15, n. 1, e 25-27, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3, pag. 1), nonché degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU L 340, pag. 21), come modificata dal regolamento n. 1/2005 (in prosieguo: la «direttiva 93/119»).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

La direttiva 91/628

- 2 L'art. 5, parte A, n.1, lett. a), i) e ii), della direttiva 91/628 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché:

1) ogni trasportatore:

a) sia stato:

- i) registrato in modo da permettere alla competente autorità di individuarlo rapidamente in caso di inosservanza delle prescrizioni della presente direttiva;

- ii) oggetto di un'autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE e rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui detta persona è stabilita ovvero, qualora si tratti di un'impresa stabilita in un paese terzo, da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione, purché il responsabile dell'impresa di trasporto abbia sottoscritto l'impegno di rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria vigente».

3 Ai sensi dell'art. 5, parte A, n. 2, lett. b) della citata direttiva:

«Gli Stati membri provvedono affinché:

(...)

2) il trasportatore:

(...)

b) stabilisca, [per] gli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) destinati a scambi fra Stati membri ovvero ad essere esportati verso paesi terzi, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a 8 ore, un ruolino di marcia conforme al modello che figura al capitolo VIII dell'allegato, che è allegato al certificato sanitario durante il viaggio, e precisi inoltre [gli eventuali] punti di sosta e di (...) trasferimento».

⁴ L'art. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, della stessa direttiva dispone:

«Gli Stati membri provvedono affinché:

(...)

2) il trasportatore:

d) si accerti che:

i) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera b):

— sia debitamente compilato e completato dalle persone appropriate al momento opportuno».

5 L'art. 8 della direttiva 91/628 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri si assicurano che, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo stabiliti dalla direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti verifichino il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva, senza discriminazioni, controllando:

- a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
- b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
- c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;
- d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.

I controlli devono riguardare un campione adeguato di animali trasportati all'interno di ciascuno Stato membro ogni anno e possono essere effettuati contemporaneamente ai controlli per altri scopi.

L'autorità competente di ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale che riporti il numero di controlli effettuati nell'anno civile precedente per ciascuna delle lettere a), b), c) e d), ivi compresi i particolari delle infrazioni constatate e le azioni conseguenti promosse dall'autorità competente.

L'autorità competente dello Stato membro potrà, inoltre, durante il trasporto degli animali sul proprio territorio, effettuare controlli sugli animali qualora essa disponga di informazioni che le consentano di presumere un'infrazione.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i controlli effettuati senza discriminazioni dalle autorità responsabili dell'applicazione generale delle leggi in uno Stato membro, nell'esercizio delle loro funzioni».

6 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, della citata direttiva:

«Qualora si constati, durante il trasporto, che le disposizioni della presente direttiva non sono o non sono state rispettate, l'autorità competente del luogo presso il quale ha luogo tale constatazione chiede alla persona responsabile del mezzo di trasporto di adottare [le misure] che l'autorità competente ritiene necessarie perché sia salvaguardato il benessere degli animali interessati.

In funzione delle circostanze, dette misure possono prevedere:

- a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;

- b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;

- c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili. La destinazione e l'uso delle carcasse di tali animali sono disciplinati dalle disposizioni previste dalla direttiva 64/433/CEE».

7 L'art. 18, n. 2, della stessa direttiva così recita:

«In caso di infrazioni ripetute alla presente direttiva o di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali, uno Stato membro adotta, fatte salve altre sanzioni previste, i provvedimenti necessari per ovviare alle mancanze rilevate, che possono condurre alla sospensione ed al ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, punto A, paragrafo 1, lettera a) ii).

Gli Stati membri, all'atto del recepimento della presente direttiva nella legislazione nazionale, prevedono le misure da adottare per ovviare alle mancanze constatate».

- 8 Il punto 48 dell'allegato della direttiva 91/628, intitolato «Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo», include un n. 7, lett. b), che dispone quanto segue:

«In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente [e direttamente] due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4 [di detto punto 48]».

La direttiva 93/119

- 9 L'art. 3 della direttiva 93/119 prevede quanto segue:

«Durante il trasferimento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento, la macellazione, e l'abbattimento, agli animali devono essere risparmiati eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili».

- 10 L'art. 5, n. 1, lett. d), della citata direttiva sancisce:

«I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile trasportati nei macelli ai fini della macellazione sono:

(...)

d) dissanguati conformemente alle indicazioni dell'allegato D».

¹¹ Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della stessa direttiva:

«Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere concepiti, costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità delle disposizioni della presente direttiva. La competente autorità verifica la conformità degli strumenti, del materiale di immobilizzazione, delle attrezzature e degli impianti per lo stordimento o l'abbattimento con i principi sopra indicati e ne controlla regolarmente il buono stato nonché l'idoneità a conseguire l'obiettivo anzidetto».

¹² L'art. 8 della direttiva 93/119 dispone quanto segue:

«L'ispezione e la sorveglianza dei macelli sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente, la quale può accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i reparti del macello per accertare che le disposizioni della presente direttiva sono rispettate. Tali ispezione e sorveglianza possono tuttavia essere effettuate in occasione di controlli realizzati ad altri fini».

Il procedimento precontenzioso

- 13 A partire dal 1998 l'Ufficio alimentare e veterinario della direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» della Commissione (in prosieguo: l'«UAV») ha svolto talune missioni in Grecia allo scopo di verificare l'efficacia dell'attuazione della legislazione comunitaria nel settore della protezione degli animali, in particolare della protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione.
- 14 Nell'ambito di diverse missioni da esso condotte negli anni dal 1998 al 2006, l'UAV ha rilevato la violazione delle citate disposizioni comunitarie. La Commissione si basa, in particolare, sulle missioni n. 8729/2002, dal 18 al 20 novembre 2002; n. 9002/2003, dal 13 al 17 gennaio 2003; n. 9176/2003, dal 21 al 25 luglio 2003; n. 9211/2003, dal 15 al 19 settembre 2003, e n. 7273/2004, dal 4 all'8 ottobre 2004.
- 15 In data 13 luglio 2005 la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica una lettera di diffida riguardante l'inadeguatezza dell'applicazione di diverse disposizioni delle direttive 91/628 e 93/119, nonché dell'art. 10 CE, alla quale tale Stato membro ha risposto con lettera del 20 settembre 2005.
- 16 A seguito di diversi scambi di informazioni e dopo aver completato la missione n. 8042/2006, svoltasi dal 21 febbraio al 1° marzo 2006, la Commissione ha inviato, in data 4 luglio 2006, un parere motivato, invitando la Repubblica ellenica ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua ricezione. Tale Stato membro vi ha dato risposta l'8 settembre 2006.
- 17 Dal 4 al 15 settembre 2006, l'UAV ha condotto la missione n. 8167/2006, per verificare che fossero rispettate le disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali e ha confermato, nella sua relazione, le violazioni e le carenze rilevate in precedenza in tale ambito.

18 In tali circostanze, la Commissione ha deciso di presentare il ricorso in esame.

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

- 19 La Repubblica ellenica contesta l'approccio globale adottato dalla Commissione nel suo ricorso. Essa ritiene che detto ricorso, impreciso in tutte le sue parti, dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
- 20 In via generale, essa sostiene che la Commissione non solleva fatti precisi e non fornisce elementi di prova atti a delineare la situazione in essere, per ogni asserito inadempimento, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato. Orbene, secondo tale Stato membro, per poter procedere alla valutazione giurisdizionale dei fatti di causa nel rispetto dei diritti della difesa, la Commissione avrebbe dovuto menzionare un numero ragionevole di fatti concreti che, per loro natura, fossero atti a stabilire, da un lato, l'asserita violazione del diritto comunitario, e, dall'altro, la persistenza di tale violazione, almeno fino alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.
- 21 La Commissione ritiene, per contro, di poter esaminare globalmente, in un unico procedimento, la questione del rispetto della normativa comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione. Nulla le vieterebbe di sollevare diversi motivi fondati non su un unico accertamento dei fatti, bensì su un numero

rilevante di casi scoperti dall'UAV che hanno rivelato una violazione strutturata e generalizzata degli obblighi che incombono alla Repubblica ellenica in materia di protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione.

- 22 A parere della Commissione sarebbe dunque ricevibile il ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni delle direttive 93/119 e 91/628 nonché, a decorrere dal 5 gennaio 2007, vale a dire alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, delle disposizioni del regolamento n. 1/2005.

Giudizio della Corte

- 23 Per quanto riguarda l'approccio globale adottato dalla Commissione si deve anzitutto rilevare che, fatto salvo l'obbligo della Commissione di soddisfare l'onere della prova su di essa gravante nell'ambito della procedura prevista dall'art. 226 CE, il Trattato CE non contiene alcuna norma che si opponga all'esame complessivo di un numero rilevante di situazioni, in base alle quali la Commissione ritenga che uno Stato membro sia stato inadempiente, in modo ripetuto e prolungato, agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto comunitario (sentenza 26 aprile 2007, causa C-135/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3475, punto 20).
- 24 Si deve inoltre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, anche qualora la normativa nazionale applicabile sia, di per sé, compatibile con il diritto comunitario, un inadempimento può derivare da una prassi amministrativa che violi tale diritto, qualora quest'ultima risulti in una certa misura costante e generale (v., in particolare, sentenze 12 maggio 2005, causa C-278/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3747, punto 13, e 26 aprile 2007, Commissione/Italia, cit., punto 21).

- 25 Infine, si deve rammentare che la Corte ha già considerato ricevibili taluni ricorsi proposti dalla Commissione in contesti analoghi, in particolare nella causa C-502/03, che ha dato luogo alla sentenza 6 ottobre 2005, Commissione/Grecia, nella quale essa invocava proprio una violazione strutturata e generalizzata, da parte di tale Stato membro, degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), o nella causa C-423/05, che ha dato luogo alla sentenza 29 marzo 2007, Commissione/Francia, nella quale si sollevava parimenti la violazione di tali stessi articoli nonché dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1). Orbene, nulla osta a che tale orientamento sia trasponibile per analogia all'ambito della protezione degli animali.
- 26 Di conseguenza, l'approccio globale adottato dalla Commissione nell'ambito del suo ricorso è ricevibile.
- 27 Per quanto riguarda la ricevibilità dei motivi di ricorso relativi alle disposizioni del regolamento n. 1/2005, il quale ha abrogato e sostituito la direttiva 91/628 a decorrere dal 5 gennaio 2007, vale a dire successivamente alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE dev'essere valutata alla luce della normativa comunitaria in vigore alla scadenza del termine che la Commissione ha imposto allo Stato membro di cui trattasi per conformarsi al suo parere motivato (v., in particolare, sentenze 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3989, punto 42, e 5 ottobre 2006, causa C-377/03, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-9733, punto 33).
- 28 Tuttavia, come già statuito dalla Corte e rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, ciononostante la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, e che siano stati confermati da un nuovo atto comunitario (v., a tale proposito, sentenze 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7773, punto 36, e 12 giugno 2003, causa C-363/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-5767, punto 22). Per

contro, l'oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell'atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l'inadempimento (v., in particolare, sentenza 12 giugno 2003, Commissione/Italia, cit., punto 22).

29 Di conseguenza, le conclusioni contenute nel ricorso della Commissione, volte a far dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni del regolamento n. 1/2005 sono, in linea di principio, ricevibili a condizione che gli obblighi di cui al regolamento n. 1/2005 siano analoghi a quelli derivanti dalla direttiva 91/628.

30 Occorre, tuttavia, osservare che la Commissione ha precisato, in risposta ad una domanda posta durante la fase orale del procedimento, che il presente ricorso per inadempimento dev'essere interpretato nel senso che in realtà esso ha ad oggetto le disposizioni della direttiva 91/628 e non quelle del regolamento n. 1/2005, che sono state invocate all'unico scopo di dimostrare che la prassi delle autorità elleniche risulta in una certa misura costante.

31 Pertanto, la valutazione della Corte deve essere limitata alla fondatezza delle censure relative alle disposizioni della direttiva 91/628.

Sulle censure sollevate dalla Commissione

32 In via preliminare si deve ricordare che, nell'ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell'asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte gli elementi necessari affinché questa accerti l'esistenza di siffatto inadempimento, senza potersi basare su

alcuna presunzione (v., in tal senso, sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791, punto 6 e 26 aprile 2007, Commissione/Italia, cit., punto 26).

- 33 Quando la Commissione fornisce elementi sufficienti a dimostrare la veridicità di determinati fatti che si sono verificati sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest'ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti dalla Commissione e le conseguenze che ne derivano (v., in tal senso, sentenze 22 settembre 1988, causa 272/86, Commissione/Grecia, Racc. pag. 4875, punto 21, e 9 novembre 1999, Commissione/Italia, cit., punti 84 e 86).
- 34 Nel caso di specie, per provare la fondatezza del suo ricorso, la Commissione si basa sugli accertamenti effettuati durante le missioni nn. 8729/2002, 9002/2003, 9176/2003, 9211/2003, 7273/2004, 8042/2006 e 8167/2006.
- 35 Di conseguenza, si deve verificare, per ogni censura, che i detti accertamenti siano, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, tali da provare la sussistenza di un inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 5, parte A, n. 1, lett. a), i) e ii), della direttiva 91/628

— Argomenti delle parti

- 36 In base agli accertamenti effettuati dall'UAV durante le missioni nn. 7273/2004 e 8042/2006, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica non abbia adottato i provvedimenti necessari a garantire che ogni trasportatore di animali abbia ottenuto un'autorizzazione dall'autorità competente e sia stato iscritto in un registro per poter

essere individuato rapidamente dalla stessa, in particolare in caso di mancato rispetto delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto.

- 37 La Commissione afferma che, nell'ambito della missione n. 7273/2004, gli ispettori dell'UAV hanno constatato che determinati trasportatori erano privi di autorizzazione o avevano un'autorizzazione scaduta. Nell'ambito della missione n. 8042/2006 è stato inoltre accertato che, nonostante taluni miglioramenti, le norme relative alle autorizzazioni e all'identificazione dei trasportatori non erano sufficientemente rispettate. La Commissione sottolinea che, benché esistessero taluni elenchi dei trasportatori, essi non erano tuttavia sempre aggiornati. Essa aggiunge, inoltre, che le liste dei trasportatori sono incomplete in quanto non contengono i dati relativi alla superficie di carico.
- 38 La Repubblica ellenica fa valere, sostanzialmente, che sul rilevamento di un'autorizzazione priva di validità durante la missione n. 7273/2004, che costituisce un caso isolato, non può fondarsi la valutazione secondo la quale il sistema in sé è insufficiente, a maggior ragione qualora detta autorizzazione fosse già stata previamente identificata dall'autorità nazionale competente.
- 39 Inoltre, tale Stato membro sostiene che la direttiva 91/628 non prevede che i registri dei trasportatori debbano contenere elementi relativi all'impegno, sottoscritto da questi ultimi, di conformarsi alle disposizioni di tale direttiva o relativamente al luogo di carico degli animali. La Commissione ritiene, su tale punto, che la formulazione dell'art. 5, parte A, n. 1, lett. a), i) e ii), della direttiva 91/628 contraddica tale argomento.
- 40 La Repubblica ellenica segnala parimenti di aver adottato determinate misure al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria. A suo parere, il fatto, in particolare, che le autorità regionali fossero state informate delle raccomandazioni degli ispettori comunitari nonché l'organizzazione di seminari formativi non solo per conducenti e guardiani di animali, ma anche per veterinari, dovrebbe essere interpretato come un

elemento positivo, il quale dimostra che le autorità elleniche vigilano permanentemente sulla corretta applicazione della normativa comunitaria.

- 41 La Commissione replica tuttavia che l'organizzazione di siffatti seminari rappresenta certamente un provvedimento positivo, ma che non può in alcun caso supplire ai controlli ufficiali che le competenti autorità nazionali avrebbero dovuto effettuare conformemente alla normativa comunitaria.

— Giudizio della Corte

- 42 Relativamente all'argomento secondo il quale gli elenchi dei trasportatori sono incompleti in quanto essi non contengono i dati relativi alla superficie di carico basti rilevare che non emerge in alcun modo dalla formulazione dell'art. 5, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva 91/628 che possa essere imposta la comunicazione di siffatte informazioni.

- 43 Pertanto, tale argomento non può essere accolto.

- 44 Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale gli elenchi dei trasportatori non sono sempre aggiornati, si deve osservare che esso, in quanto impreciso, non è conforme alla giurisprudenza rammentata al punto 32 della presente sentenza, secondo la quale spetta alla Commissione provare la sussistenza dell'asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari affinché questa accerti l'esistenza di tale inadempimento.

45 Infatti, in assenza di precisazioni, in particolare sul numero di elenchi interessati o sul numero totale di elenchi controllati, la sola circostanza che determinati elenchi di trasportatori non siano aggiornati non è sufficiente a dimostrare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dell'art. 5, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva 91/628.

46 In ogni caso, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, non sembra possibile constatare che le autorità elleniche abbiano sviluppato una prassi amministrativa che risulti in una certa misura costante e generale dal momento che gli elementi di prova invocati dalla Commissione a sostegno di tale censura vertono su accertamenti effettuati durante l'anno 2006 e non nel corso di un periodo più lungo durante il quale una siffatta prassi si sarebbe sviluppata.

47 In merito all'argomento secondo il quale alcuni trasportatori non erano in possesso di un'autorizzazione o l'autorizzazione loro rilasciata era scaduta, si deve stabilire che esso non può essere accolto in quanto neanche tale argomento è conforme alla giurisprudenza ricordata al punto 32 della presente sentenza.

48 Infatti, la Commissione non fornisce alcun dettaglio in particolare sul numero di trasportatori senza autorizzazione o la cui autorizzazione era scaduta, né sul numero di trasportatori controllati.

49 Ne consegue che l'argomento della Commissione non è atto a dimostrare l'esistenza di una prassi amministrativa, che risulti in una certa misura costante e generale, contraria agli obblighi incombenti alla Repubblica ellenica in forza dell'art. 5, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva 91/628.

50 Alla luce di quanto precede si deve dichiarare che la censura relativa alla violazione dell'art. 5, parte A, n. 1, lett. a), i) e ii), della direttiva 91/628 è infondata.

Sulla censura relativa alla violazione degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. b) e d), i), primo trattino, nonché 8, primo comma, lett. b) e d), e 9 della direttiva 91/628

— Argomenti delle parti

- 51 La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di non aver adottato i provvedimenti necessari affinché le competenti autorità effettuino i controlli obbligatori dei ruolini di marcia e, di conseguenza, di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. b) e d), i), primo trattino, 8, primo comma, lett. b) e d), e 9 della direttiva 91/628.
- 52 La Commissione evidenzia che, durante le missioni nn. 9002/2003 e 7273/2004, gli ispettori dell'UAV hanno accertato carenze relative a determinati ruolini di marcia che non erano state rilevate dall'autorità greca competente. In particolare, la durata dei trasporti, indicata nella maggior parte dei ruolini di marcia controllati che accompagnavano animali destinati alla macellazione in provenienza da altri Stati membri, era incoerente e irrealizzabile.
- 53 La Repubblica ellenica fa valere tuttavia che nel 2003 è stato introdotto con una circolare (in prosieguo: la «circolare del 2003») un adeguato sistema di accertamento e controllo dei dati contenuti nei ruolini di marcia. Inoltre essa sostiene che nel caso in cui i ruolini di marcia siano stati redatti dalle autorità competenti di altri Stati membri, non spetta alle autorità del paese di destinazione verificare i dati indicati in tali ruolini, né i criteri presi in considerazione dall'autorità che li ha autorizzati. Ad avviso della Repubblica ellenica si può verificare unicamente il rispetto di tali ruolini di marcia.
- 54 La Commissione replica che, contrariamente a quanto affermato da tale Stato membro, lo scopo del controllo dei ruolini di marcia quali documenti d'accompagnamento è quello di osservare le disposizioni della direttiva 91/628. Di conseguenza, sarebbe necessario procedere non solo al controllo dell'esistenza di un ruolino di marcia o dei

dati in esso contenuti, bensì anche alla verifica della conformità del trasporto con le norme relative al benessere degli animali.

55 La Commissione sottolinea che tale tesi risulta altresì confermata dall'art. 9, n. 1, della direttiva 91/628, il quale prevede le misure che devono essere adottate qualora si constati, durante il trasporto degli animali, che le disposizioni della direttiva in esame non sono state rispettate. A suo parere è dunque evidente che la mera verifica dei dati indicati nei ruolini di marcia non costituisce un controllo conforme alle disposizioni della direttiva 91/628.

56 Per quanto riguarda l'argomento della Repubblica ellenica relativo al sistema introdotto dalla circolare del 2003, la Commissione ritiene che esso sia contraddetto da un rilevante numero di accertamenti in loco effettuati dagli ispettori dell'UAV, dai quali risulta che i controlli non sono stati effettuati in modo soddisfacente.

— Giudizio della Corte

57 Tale censura è suddivisa in tre parti.

58 Per quanto riguarda la parte della censura relativa alla violazione dell'art. 5, parte A, n. 2, lett. b), della direttiva 91/628, il quale impone agli Stati membri di vigilare affinché i trasportatori stabiliscano un ruolino di marcia, dal fascicolo non risulta che la Commissione abbia prodotto elementi atti a dimostrare che i trasportatori non avevano stabilito alcun ruolino di marcia, violando l'obbligo di cui all'art. 5, parte A, n. 2, lett. b), della direttiva 91/628.

- 59 Poiché la Commissione non ha fornito alla Corte, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 32 della sentenza, gli elementi necessari all'accertamento dell'esistenza dell'inadempimento su tale punto, tale parte della censura dev'essere respinta.
- 60 Per quanto riguarda la parte della censura relativa alla violazione degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino e 8, primo comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628, si deve rammentare, da un lato, che emerge dal citato art. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, che gli Stati membri sono tenuti ad assicurarsi che il ruolino di marcia dei trasportatori contenga tutti i dati di cui al capitolo VIII dell'allegato della direttiva 91/628 e che tali dati siano corretti e congrui. Si deve rilevare, d'altro canto, che dall'art. 8, primo comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628 emerge che gli Stati membri sono tenuti a controllare i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo nel luogo di destinazione, nonché a controllare le indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento.
- 61 Orbene, nel caso di specie, gli elementi di prova prodotti dalla Commissione rivelano, in particolare, che i documenti che accompagnavano gli animali durante un trasporto all'interno del territorio della Repubblica ellenica non indicavano l'orario di partenza e che gli ispettori dell'UAV hanno scoperto talune irregolarità in documenti che le autorità nazionali competenti avevano già controllato. La Commissione ha precisato, a tale proposito, che determinate copie di certificati sanitari e di ruolini di marcia, che accompagnavano animali provenienti dalla Spagna, dalla Francia e dai Paesi Bassi, destinati al macello nella Repubblica ellenica, erano incoerenti, e che mancavano informazioni importanti. Inoltre, secondo gli accertamenti effettuati dall'UAV, la durata dei viaggi dichiarata nella maggior parte dei ruolini di marcia era incoerente e irrealizzabile. A titolo di esempio, la Commissione ha menzionato il caso di un ruolino di marcia nel quale non veniva indicato alcun riposo intermedio tra una stazione nell'Italia meridionale e la destinazione finale nella Repubblica ellenica.
- 62 Peraltro, emerge segnatamente dalla relazione sulla missione n. 8042/2006 che nel dipartimento di Kilkis l'autorità nazionale competente ha precisato di non aver svolto alcun controllo sui ruolini di marcia e che nel dipartimento di Tesprotia le competenti autorità locali hanno trattenuto gli originali dei ruolini di marcia anziché restituirli ai trasportatori, i quali avrebbero dovuto consegnarli all'autorità competente del luogo di provenienza. Inoltre, a Patrasso le autorità nazionali competenti hanno controllato i ruolini di marcia solo fino al porto, ma non per la parte rimanente del viaggio fino a

destinazione; le autorità nazionali competenti non si sono quindi accorte che i tempi di traversata, in numerosi trasporti destinati alle isole di Lesbo e Chio, erano più lunghi di quanto consentito.

63 Dall'insieme delle precisazioni effettuate dalla Commissione emerge che, nonostante l'introduzione del sistema di controllo dei ruolini di marcia in seguito alla circolare del 2003, non tutti i dipartimenti effettuavano controlli. Le autorità competenti non potevano dunque procedere alle ispezioni obbligatorie dei mezzi di trasporto previsti all'art. 8, primo comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628. Inoltre, si evince da tali stesse precisazioni che, anche quando venivano effettuati i controlli, avveniva spesso che le autorità competenti non identificassero irregolarità sostanziali relative ai ruolini di marcia.

64 Si deve dunque concludere che gli elementi di prova prodotti dalla Commissione a sostegno delle sue censure, relativi agli anni 2003 e 2006, dimostrano, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, che la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi su di essa incombenti in forza degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, e 8, primo comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628.

65 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall'argomento della Repubblica ellenica secondo il quale, se le autorità competenti di altri Stati membri hanno compilato determinati ruolini di marcia, le autorità elleniche competenti possono controllare unicamente l'esecuzione di tali ruolini e non i dati in essi contenuti.

66 Infatti, come giustamente rilevato dalla Commissione, il controllo dei ruolini di marcia è volto a garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628. Pertanto, il controllo non può limitarsi alla verifica dell'esistenza del ruolino di marcia o alla verifica dei dati in esso contenuti, ma deve comprendere anche l'esame della conformità del trasporto di animali con la normativa comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.

67 Pertanto, il solo controllo dei dati indicati nei ruolini di marcia non è sufficiente a dare esecuzione agli obblighi imposti dalla direttiva 91/628.

68 Conseguo da quanto suesposto che la parte della censura relativa alla violazione degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, e 8, primo comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628 è fondata.

69 Relativamente alla parte della censura riguardante la violazione dell'art. 9 della direttiva 91/628, il quale obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti che esso considera necessari perché sia salvaguardato il benessere degli animali in caso di irregolarità, occorre rilevare che la Commissione non ha fornito elementi atti a dimostrare che le autorità competenti non avrebbero agito in modo adeguato nel constatare che le disposizioni della direttiva 91/628 non erano state rispettate.

70 Pertanto, tale parte della censura non può essere accolta.

Sulla censura riguardante la violazione del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell'allegato della direttiva 91/628

— Argomenti delle parti

71 La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di non aver previsto, nei porti per traghetti greci o nelle immediate vicinanze, impianti che consentono agli animali di riposarsi per un periodo di 12 ore successivo al loro sbarco dalle navi, qualora la durata del trasporto marittimo superi le 29 ore.

72 La Commissione sottolinea in particolare che, nel porto di Igoumenitsa, esistono determinati impianti che non possono, tuttavia, essere utilizzati in quanto le autorità competenti non hanno rilasciato le dovute autorizzazioni.

73 La Repubblica ellenica afferma, anzitutto, che la Commissione non ha fornito alcun esempio concreto in cui il trasporto abbia avuto una durata superiore a 29 ore. Essa sostiene inoltre che il n. 7, lett. b), incluso al punto 48 dell'allegato della direttiva 91/628, non obbliga gli Stati membri a garantire impianti o punti di sosta adeguati per consentire che gli animali riposino per 12 ore e che tale obbligo incombe solo ai trasportatori. Infine, tale Stato membro rileva che, in ogni caso, non sussisterebbe alcun obbligo di prevedere siffatti impianti in quanto nessun trasporto marittimo tra un qualsiasi porto per traghetti greco e un porto per traghetti di un altro Stato membro supera le 29 ore. Esso sostiene, in proposito, che la durata del trasporto tra Bari e Igoumenitsa, che rappresenta il principale porto di transito greco, non supera le 10 o 11 ore, mentre la durata del trasporto tra Bari e Patrasso non supera le 15 ore.

74 La Commissione contesta, tuttavia, tutti i citati argomenti. Essa fa valere, da un lato, che dal tenore letterale di detto n. 7, lett. b), risulta chiaramente che gli Stati membri sono tenuti a garantire la disponibilità di impianti per gli animali. Dall'altro lato, essa ritiene che non corrisponda al vero la tesi sostenuta dalla Repubblica ellenica secondo cui nessun trasporto tra un porto per traghetti greco e quello di un altro Stato membro supererebbe le 29 ore di durata.

— Giudizio della Corte

75 Si deve rammentare che, in forza del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell'allegato della direttiva 91/628, in caso di trasporto marittimo che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare, in linea

di principio, di un periodo di riposo di 12 ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze (v., a tale proposito, sentenza 9 ottobre 2008, causa C-277/06, Interboves, Racc. pag. I-7433, punto 27).

- 76 Benché tale disposizione non preveda espressamente che gli Stati membri sono tenuti a garantire la disponibilità nei porti di impianti di riposo per gli animali, siffatto obbligo scaturisce tuttavia dall'esigenza che gli animali beneficino di un periodo di riposo di 12 ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze. I trasportatori non potrebbero, infatti, rispettare tale periodo di riposo di 12 ore se gli Stati membri non mettessero a disposizione impianti a tal fine.
- 77 Si deve dunque rilevare che l'obbligo di prevedere siffatti impianti nei porti greci o nelle immediate vicinanze incombeva alla Repubblica ellenica.
- 78 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, non vi erano impianti di riposo per gli animali nella maggior parte dei porti greci.
- 79 Occorre dunque considerare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari a prevedere, nei porti per traghetti o nelle immediate vicinanze, impianti che consentano il riposo degli animali dopo il loro sbarco dalle navi, è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell'allegato della direttiva 91/628.
- 80 Tale conclusione non può essere messa in discussione dall'argomento dedotto dalla Repubblica ellenica secondo il quale non vi sarebbe alcun obbligo di prevedere siffatti impianti in quanto nessun trasporto tra un porto per traghetti greco e quello di un altro Stato membro supererebbe le 29 ore di durata.

- 81 A tale proposito, si deve rammentare che, nella sua sentenza *Interboves*, citata *supra*, la Corte ha precisato che la cosiddetta regola «14+1+14» di cui al n. 4, lett. d), incluso al punto 48 dell'allegato della direttiva 91/628, deve essere intesa nel senso che autorizza una durata massima di trasporto di 28 ore, intervallata da un periodo minimo di riposo di un'ora. Si deve dunque prendere in considerazione questa durata di 28 ore.
- 82 Tuttavia, anche qualora la durata della traversata tra Bari e il principale porto di transito greco non superi le 10 o 11 ore, non è escluso che gli animali possano essere trasportati a partire da altri porti comunitari, implicando dunque una durata di trasporto marittimo maggiore. Inoltre, come correttamente rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 97 e 98 delle sue conclusioni, in taluni casi particolari previsti dalla direttiva 91/628 il riposo degli animali può essere imposto anche se il trasporto marittimo ha una durata inferiore a 28 ore.
- 83 Alla luce di quanto esposto, si deve dichiarare che la censura relativa alla violazione del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell'allegato della direttiva 91/628, è fondata.

Sulla censura relativa alla violazione dell'art. 8 della direttiva 91/628

— Argomenti delle parti

- 84 La Commissione sostiene che dalle relazioni sulle missioni nn. 9211/2003, 7273/2004 e 8042/2006 risulta che la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari per garantire in Grecia un controllo sufficiente dei mezzi di trasporto e degli animali in modo da prevenire forme illecite di trasporto stradale degli animali.

- 85 Essa evidenza, in particolare, che determinate prefetture greche, tra cui quelle di Acaia, Kilkis e Serres, non hanno previsto lo svolgimento di alcun controllo di tal tipo, o per mancanza di personale, o in quanto tale controllo sarebbe già effettuato nei porti greci. Dalla relazione sulla missione n. 9211/2003 risulta inoltre che nei dipartimenti greci si svolge un controllo solamente nei porti e al passaggio delle frontiere, mentre non si effettua alcun controllo altrove durante il trasporto. La Commissione segnala, peraltro, che il progetto pilota con cui sono stati previsti controlli supplementari, già menzionato dalla Repubblica ellenica nella fase del procedimento precontenzioso, non ha incluso tutte le prefetture: non vi è stata inclusa, ad esempio, quella della Tessaglia, dove sono state accertate carenze nell'ambito della missione n. 9211/2003.
- 86 La Repubblica ellenica fa valere che l'art. 8 della direttiva 91/628 dev'essere interpretato nel senso che, perché vi sia un'infrazione relativa a tale disposizione, è necessario dimostrare una totale assenza di controlli sulla protezione degli animali durante il trasporto.
- 87 In ogni caso, tale Stato membro ritiene che l'esecuzione di un progetto pilota che prevede ispezioni in determinati dipartimenti ad opera di squadre miste, come anche l'applicazione di sanzioni ai trasportatori nonché l'avvio di vari procedimenti di mutua assistenza con determinati Stati membri, valgano a dimostrare che le autorità elleniche provvedono ad effettuare i controlli richiesti dalla normativa comunitaria.
- 88 La Commissione replica affermando che il controllo dei mezzi di trasporto e degli animali, per essere conforme alle disposizioni comunitarie, deve essere congruo, soddisfacente ed efficace. Ad avviso della Commissione, i controlli sui ruolini di marcia svolti dalle autorità greche non sono stati efficaci e congrui, così da prevenire forme illecite di trasporto stradale degli animali.

— Giudizio della Corte

- ⁸⁹ Si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a), della direttiva 91/628 gli Stati membri si assicurano che le autorità competenti verifichino il rispetto delle prescrizioni di tale direttiva, senza discriminazioni, controllando i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale. Il secondo comma di detta disposizione precisa che tali controlli devono riguardare un campione adeguato di animali trasportati all'interno di ciascuno Stato membro ogni anno.
- ⁹⁰ A tale proposito si deve constatare che risulta dagli elementi di prova prodotti dalla Commissione, relativi al periodo tra il 2003 e il 2006, che, da un lato, diverse prefetture non prevedevano alcun controllo dei mezzi di trasporto e che, dall'altro, quando venivano svolti siffatti controlli, essi riguardavano solamente i porti e le frontiere, ma non le strade, come imposto dall'art. 8 della direttiva 91/628.
- ⁹¹ Si deve dunque concludere che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che siano controllati i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale, è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dell'art. 8 della direttiva 91/628.
- ⁹² Tale conclusione non può essere contraddetta dall'argomento della Repubblica ellenica secondo cui l'esecuzione di un progetto pilota che prevede ispezioni in determinati dipartimenti ad opera di squadre miste, come anche l'applicazione di sanzioni ai trasportatori nonché l'avvio di vari procedimenti di mutua assistenza con determinati Stati membri, valgono a dimostrare che le autorità elleniche provvedono ad effettuare i controlli richiesti dalla normativa comunitaria.
- ⁹³ Infatti, è giocoforza constatare che l'esistenza stessa di un tale progetto non ha consentito di garantire lo svolgimento dei controlli necessari.

- ⁹⁴ Conseguenze da quanto suesposto che la censura relativa alla violazione dell'art. 8, primo comma, lett. a), della direttiva 91/628 è fondata.

Sulla censura relativa alla violazione dell'art. 18, n. 2, della direttiva 91/628

— Argomenti delle parti

- ⁹⁵ La Commissione contesta alla Repubblica ellenica, in base alle missioni nn. 9002/2003 e 9211/2003, di non aver adottato i provvedimenti necessari affinché siano imposte sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nel caso di trasgressioni ripetute o gravi delle disposizioni relative alla protezione degli animali durante il trasporto.

- ⁹⁶ La Repubblica ellenica osserva tuttavia che la Commissione non ha addotto alcun fatto concreto a sostegno delle proprie critiche. In ogni caso, essa afferma che le autorità competenti infliggono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, come dimostrerebbe l'elenco di decisioni con cui sono state inflitte sanzioni amministrative riportato al punto 18 del suo controricorso.

— Giudizio della Corte

- ⁹⁷ Occorre evidenziare che l'art. 18, n. 2, della direttiva 91/628 impone agli Stati membri di adottare, in caso di infrazioni ripetute alla citata direttiva o di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali, i provvedimenti necessari per ovviare alle mancanze rilevate.

- 98 La Commissione mira a dimostrare l'inefficacia del sistema applicato dalla Repubblica ellenica adducendo che i controlli di base sono deboli, il numero degli avvertimenti scritti è ridotto e i procedimenti di applicazione delle sanzioni sono problematici. La relazione sulla missione dell'UAV n. 9211/2003 indica, in particolare, che nel 2002 per 26 violazioni sono stati applicati 9 avvertimenti orali, 16 avvertimenti scritti e una sanzione amministrativa. Inoltre, né nel 2001 né nel 2002 vi sarebbe stata alcuna sospensione o revoca dell'autorizzazione al trasporto. Detta relazione sottolinea anche che in un dipartimento, a fronte di talune violazioni, sono state proposte quattro sanzioni pecuniarie per un importo di EUR 3 000, le quali non sono però mai state irrogate.
- 99 Tuttavia, come giustamente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 141 delle sue conclusioni, i dati contenuti in tali relazioni, imprecisi e generici, non sono atti a dimostrare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dell'art. 18, n. 2, della direttiva 91/628.
- 100 Infatti, la Commissione non ha sollevato alcun elemento relativo alla frequenza delle violazioni né alla gravità delle sofferenze subite dagli animali per tali violazioni. Orbene, in assenza di tali elementi, non si può constatare la violazione dell'art. 18, n. 2, della direttiva 91/628.
- 101 Si deve pertanto respingere la censura relativa alla violazione dell'art. 18, n. 2, della direttiva 91/628.

Sulla censura relativa alla violazione degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), e 6, n. 1, della direttiva 93/119

— Argomenti delle parti

- 102 La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di non aver adottato i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione.
- 103 La Commissione indica che, nell'ambito delle missioni nn. 9002/2003 e 7273/2004, l'UAV ha accertato che, in determinati macelli visitati, il controllo sullo stordimento dei suini e degli ovini era insufficiente e che era di conseguenza possibile che tutti gli animali non fossero stati storditi in maniera efficace, in violazione della direttiva 93/119. Del pari è stato rilevato che, in violazione dell'allegato D, n. 1, della stessa direttiva, l'intervallo tra lo stordimento e il dissanguamento era troppo lungo, cosicché gli animali avrebbero potuto riprendere conoscenza nel corso di quest'ultima fase.
- 104 La Commissione osserva inoltre che, nell'ambito della missione n. 8042/2006, l'UAV ha nuovamente accertato irregolarità relative allo stordimento degli animali. Gli ispettori dell'UAV hanno accertato in particolare la mancanza di manutenzione delle attrezzature di stordimento, il cattivo funzionamento di tali attrezzature, l'assenza di assistenza adeguata nonché intervalli eccessivi tra lo stordimento e il dissanguamento.
- 105 La Repubblica ellenica considera, anche in questo caso, che la Commissione basi le sue conclusioni su meri dubbi e eventualità senza citare esempi concreti.

106 Tale Stato membro sostiene che le mancanze accertate sarebbero, in ogni caso, minime e si riferirebbero unicamente a casi isolati, che erano stati peraltro sanzionati. Detto governo ritiene inoltre che l'organizzazione di formazioni continue e la comunicazione di informazioni, in particolare rivolte ai veterinari, consentirebbe di ovviare a tali mancanze.

107 Nella sua replica, la Commissione evidenzia sostanzialmente che, contrariamente a quanto apparentemente ritenuto dalla Repubblica ellenica, non è rilevante sapere se la Commissione fosse in grado di stabilire che gli animali erano completamente privi di sensi nei macelli controllati. Si tratterebbe, piuttosto, di sapere se le attrezzature necessarie allo stordimento e all'abbattimento venissero utilizzate in modo rapido ed efficace al fine di evitare, nei limiti del possibile, la sofferenza degli animali conformemente alle disposizioni dell'art. 6, n. 1, della direttiva 93/119.

— Giudizio della Corte

108 Si deve ricordare che gli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), e 6, n. 1, della direttiva 93/119 sono volti ad evitare eccitazione, dolore e sofferenza agli animali destinati ad essere utilizzati dall'uomo. In particolare, l'art. 3 della stessa obbliga a risparmiare agli animali sofferenze evitabili prima e durante la macellazione. La direttiva 93/119 prevede parimenti, ai suoi artt. 5, n. 1, lett. d), e 6, n. 1, rispettivamente, che gli animali devono essere dissanguati in maniera rapida ed efficace e che gli impianti per lo stordimento e l'abbattimento devono essere soggetti ad una corretta manutenzione e impiegati efficacemente.

109 Orbene, nel caso di specie, gli elementi di prova forniti dalla Commissione, menzionati ai paragrafi 153-155 delle conclusioni dell'avvocato generale, evidenziano in particolare che, sebbene nei tre macelli visitati dagli ispettori dell'UAV durante la missione n. 9002/2003 l'attrezzatura per lo stordimento degli animali e la sua manutenzione fossero essenzialmente conformi alle disposizioni comunitarie, è stato rilevato che, in uno di questi macelli, i suini non erano stati efficacemente storditi con l'apparecchio che provoca l'elettroshock. Si sono inoltre evidenziati altri problemi anche in sede di stordimento degli animali. In uno dei macelli l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento di tre mucche sono durati un'ora; inoltre l'intervallo tra lo stordimento

e la macellazione di due bovini è stato di 120 secondi, tempo sufficiente a che gli animali riprendessero conoscenza. Anche nella macellazione di ovini l'intervallo tra lo stordimento e la macellazione è stato così lungo (37 secondi) che è possibile che gli animali abbiano ripreso conoscenza.

- 110 Inoltre, dalla relazione sulla missione n. 7273/2004 emerge che in un macello nel dipartimento di Fthiotida mancava l'impianto per abbeverare gli animali nelle aree di stabulazione, inoltre i pavimenti non erano orizzontali. In un altro macello controllato non vi era corrente per lo stordimento elettrico degli animali. Nel dipartimento di Trikala, lo stordimento di suini nel macello visitato dagli ispettori dell'UAV è risultato inefficace e l'intervallo tra lo stordimento e la macellazione eccessivamente lungo. È stato inoltre accertato che lo stordimento dei bovini era inefficace e non era disponibile l'attrezzatura di riserva per lo stordimento.
- 111 Emerge, dunque, dal complesso delle indicazioni che precedono che diverse irregolarità sono state accertate in macelli situati in numerosi dipartimenti della Repubblica ellenica. Tali irregolarità riguardavano, anzitutto, la procedura di stordimento degli animali, in seguito, l'obbligo di dissanguamento rapido ed efficace e, infine, l'obbligo di garantire una corretta manutenzione e un impiego efficace degli impianti per lo stordimento e l'abbattimento.
- 112 Si deve dunque concludere che gli elementi di prova prodotti dalla Commissione, relativi al periodo tra il 2003 e il 2006, dimostrano, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, che la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari a conformarsi agli obblighi su di essa incombenti in forza degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), e 6, n. 1, della direttiva 93/119.
- 113 Tale conclusione non può essere messa in discussione né dall'argomento dedotto dalla Repubblica ellenica secondo il quale la Commissione non avrebbe citato alcun esempio concreto di animali nei confronti dei quali sarebbe stata violata la normativa

comunitaria, né da quello secondo cui tale Stato membro avrebbe ovviato alle irregolarità evidenziate dalla Commissione organizzando seminari formativi per i veterinari.

114 Occorre infatti osservare, come fatto valere dalla Commissione, che non è rilevante sapere se tale istituzione potesse stabilire che gli animali fossero completamente privi di sensi nei macelli controllati e se essa potesse citare esempi concreti di animali che non lo erano. Il compito della Commissione consiste nel verificare se le attrezzature necessarie allo stordimento e all'abbattimento siano utilizzate in modo rapido ed efficace al fine di limitare la sofferenza degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 93/119. Si deve inoltre sottolineare che, benché l'organizzazione di seminari formativi per i veterinari rappresenti un provvedimento positivo, esso non può tuttavia garantire, come misura unica, il rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento.

115 Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che la censura relativa alla violazione degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), e 6, n. 1, della direttiva 93/119 è fondata.

Sulla censura relativa alla violazione dell'art. 8 della direttiva 93/119

— Argomenti delle parti

116 La Commissione sostiene che, in base all'esito delle missioni durante le quali sono state accertate rilevanti irregolarità nei macelli, la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari per garantire forme appropriate di ispezione e sorveglianza nei macelli.

- 117 Essa rimprovera soprattutto a tale Stato membro di non aver completamente attuato l'annunciato piano d'azione. Tale piano prevedeva una nuova ispezione per tutti i macelli esistenti nelle prefetture greche entro la fine del 2001. Essa sottolinea, inoltre, che le autorità greche non avrebbero sufficientemente collaborato con gli ispettori dell'UAV, in quanto determinati macelli che avrebbero dovuto essere assoggettati a controllo erano inaccessibili a causa di scioperi annunciati solamente un giorno prima della missione.
- 118 La Repubblica ellenica afferma, nel controricorso, di incontrare difficoltà nello stabilire esattamente di quali obblighi gli venga rimproverato l'inadempimento.
- 119 In ogni caso, tale Stato membro ritiene che non gli si possa addebitare alcun inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 8 della direttiva 93/119, dal momento che i veterinari competenti hanno svolto controlli appropriati, che sono stati organizzati seminari formativi e che tutti i macelli sono stati nuovamente ispezionati.

— Giudizio della Corte

- 120 Conformemente all'art. 8 della direttiva 93/119, l'ispezione e la sorveglianza dei macelli sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente, la quale può accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i reparti del macello per accertare che le disposizioni di tale direttiva sono rispettate.
- 121 Occorre rilevare che, anche se la Repubblica ellenica fa valere che le autorità competenti hanno effettuato i controlli necessari, tale stesso Stato non contesta tuttavia che il piano d'azione, il quale prevedeva una nuova ispezione di tutti i macelli greci entro la fine del 2001, non era stato completamente attuato alla data prevista. Detto Stato membro non contesta neanche il fatto che i diversi termini impartiti alle autorità competenti per effettuare le ispezioni e presentare i risultati di tali ispezioni sono stati continuamente prorogati e che il termine è stato infine fissato al 30 luglio 2005. Del

resto, dalla missione n. 7273/2004 emerge che il Ministero per lo Sviluppo rurale e l'Alimentazione ha reso noto che le autorità competenti avevano ispezionato i macelli solo in 38 dipartimenti su 54.

¹²² È giocoforza constatare, pertanto, che la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari per garantire forme appropriate di ispezione e sorveglianza nei macelli, conformemente all'obbligo su di essa incombente in forza dell'art. 8 della direttiva 93/119.

¹²³ Ne consegue che la censura relativa alla violazione dell'art. 8 della direttiva 93/119 è fondata.

¹²⁴ Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:

- di modo che le competenti autorità effettuino controlli obbligatori dei ruolini di marcia,

- perché siano previsti impianti di riposo degli animali dopo lo scarico dalle navi nei porti per traghetti o nelle immediate vicinanze,

- perché siano effettivamente eseguiti i controlli dei mezzi di trasporto e degli animali,

Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:

- **di modo che le competenti autorità effettuino controlli obbligatori dei ruolini di marcia,**

- **perché siano previsti impianti di riposo degli animali dopo lo scarico dalle navi nei porti per traghetti o nelle immediate vicinanze,**

- **perché siano effettivamente eseguiti controlli dei mezzi di trasporto e degli animali,**

- **per garantire l'osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione, e**

- **perché i macelli siano ispezionati e controllati adeguatamente,**

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, e 8 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e

recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806, e del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell'allegato della stessa direttiva, come modificata dal regolamento n. 806/2003, nonché degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

- 2) **Il ricorso è respinto quanto al resto.**

- 3) **La Repubblica ellenica è condannata a sopportare i due terzi delle spese e la Commissione delle Comunità europee a sopportare un terzo delle spese.**

Firme